

WEALTH PLANNING

Patrimonio finanziario di famiglia:
nuovi orientamenti e strumenti
in materia di amministrazione,
protezione e trasmissione





Credit Suisse (Italy)

L'esperienza di chi da 160 anni
si occupa di Private Banking

**Credit Suisse Italy è parte di un Gruppo presente in 50 paesi
che gestisce asset per 1.300 miliardi di euro*.**

Quasi una volta e mezzo l'intero valore del mercato del Private Banking italiano. Ognuna delle nostre sedi è fortemente radicata nel territorio italiano ed è al contempo in grado di offrire una visuale che abbraccia il mondo intero.

Operiamo nel Private Banking da 160 anni.

Quelle che per altri sono novità spesso per noi sono storie da cui è germogliato un patrimonio di esperienza che ci permette di decifrare i cambiamenti di un mondo in evoluzione e coglierne rapidamente le nuove opportunità. Decliniamo il passato al futuro e nella migliore tradizione svizzera conosciamo bene il valore del tempo. A cominciare da quello dei nostri Clienti.

**L'attività di Private Banking non è una delle divisioni del Gruppo.
È l'idea attorno a cui la Banca è strutturata.**

Una consulenza, in architettura aperta, dove quindi proponiamo le tante opportunità del mercato, non solo le nostre, per adeguarci al meglio alle specifiche esigenze dei Clienti. Non viceversa. Siamo attenti ad eliminare alla radice qualsiasi rischio di conflitto di interesse, sia nella struttura delle commissioni che nelle scelte di investimento.

La presenza sul territorio

Oltre che a Milano e Roma, Credit Suisse Italy è presente con sedi proprie di prestigio anche a Brescia, Firenze, Padova e Parma e da queste sedi seguiamo i nostri clienti in tutto il mondo.

* Fonte: Credit Suisse Group Annual Report 2016



Credit Suisse Servizi Fiduciari

Il Gruppo Credit Suisse (Italy) comprende anche Credit Suisse Servizi Fiduciari, società di amministrazione fiduciaria operante ai sensi della legge n.1966/1939 e del d.m. 16 gennaio 1995 e soggetta alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e della Banca d'Italia.

Credit Suisse Servizi Fiduciari amministra circa 6 miliardi di euro distribuiti su 1.400 clienti. Il cliente di Credit Suisse Servizi Fiduciari è dunque un HNWI o UHNWI che si rivolge alla Fiduciaria e ai servizi di Wealth Planning della banca per ottenere un supporto esperto e qualificato in materia di amministrazione, tutela, governance e pianificazione del patrimonio, con focus particolare sulla riservatezza, la protezione e l'internazionalizzazione.

Oltre al supporto offerto ai consulenti del cliente in sede di engineering della migliore soluzione rispetto alle esigenze del cliente, **Credit Suisse Servizi Fiduciari svolge un ruolo fondamentale in sede di execution della stessa, agendo, di volta in volta, in qualità di:**

- fiduciario (con o senza intestazione);
- trustee o affidatario fiduciario;
- escrow agent;
- intestatario di contratti di assicurazione sulla vita;
- soggetto di garanzia super partes per l'esecuzione di patti parasociali, patti di famiglia o altri accordi stipulati in sede di governance dell'azienda o passaggio generazionale.

Per quanto riguarda il patrimonio finanziario, cliente tipico di Credit Suisse Servizi Fiduciari è una persona fisica, un gruppo familiare, un trust o una società semplice. Per questi soggetti, Credit Suisse Servizi Fiduciari amministra, in qualità di sostituto d'imposta, una relazione o un insieme di relazioni bancarie, in Italia e all'estero, consolidandole sia dal punto di vista della reportistica che dal punto di vista fiscale.



Patrimonio finanziario di famiglia: nuovi orientamenti e strumenti in materia di amministrazione, protezione e trasmissione

Nel corso del Credit Suisse Wealth Planning Forum del 28 febbraio 2018 sono state discusse, con alcuni tra i massimi esperti legali e fiscali, le tendenze evolutive che riguardano il patrimonio finanziario delle famiglie.

L'intestazione diretta degli asset finanziari in capo alle persone fisiche è la forma di detenzione tradizionalmente preferita. Tuttavia, gli elementi di opportunità che hanno indotto gli investitori a preferire questa modalità rispetto alla detenzione mediata da un veicolo (societario o di altra natura) sono nel tempo venuti meno.

In parallelo, si è fatta strada la consapevolezza che il patrimonio va protetto e trasmesso alle generazioni successive in maniera efficiente e sulla base delle esigenze che la famiglia esprime nelle varie fasi della vita. Ne è derivato un sempre maggior interesse a valutare modalità di detenzione alternative al possesso diretto, tra cui: la società semplice, la s.r.l. di famiglia, il trust, l'affidamento fiduciario, la scissione tra usufrutto e nuda proprietà.

Su questi temi Credit Suisse è un partner competente e qualificato, in grado di affiancare le famiglie e i loro professionisti nella valutazione, nella scelta e nella messa in opera della migliore struttura per organizzare e amministrare la ricchezza, con il duplice obiettivo di proteggerla e valorizzarla e di impostarne per tempo la trasmissione agli eredi.

Di seguito trovate per ogni relatore, un abstract del suo intervento.

SCANNERIZZA
QR CODE
E GUARDA
IL VIDEO
DELL'EVENTO



Usufrutto rotativo su un portafoglio titoli: profili civilistici, trattamento fiscale, modalità operative



Alessandro Accinni

Avvocato

Alessandro Accinni è socio fondatore dell'omonimo Studio, insieme a Francesco Cartolano. Laureato all'Università Statale degli Studi di Milano, si occupa di diritto civile e societario, e, in particolare, di diritto bancario, finanziario e degli intermediari. Specialista nell'assistenza e consulenza a società fiduciarie, trust company e intermediari finanziari, è consulente di primari operatori di private banking e wealth management. Ha una vasta esperienza di assistenza giudiziale, in sede cautelare, ordinaria ed arbitrale. Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Albo dei Cassazionisti.

La scissione tra usufrutto e nuda proprietà ha tradizionalmente ad oggetto beni destinati ad una gestione statica (immobili, quote societarie). Nulla vieta, tuttavia, che la medesima scissione di diritti possa avere ad oggetto attività finanziarie contenute in un portafoglio, per sua natura destinato all'investimento, e, quindi, soggetto a continui cambiamenti nella sua composizione.

Lo schema si sostanzia nel trasferimento ad un terzo della nuda proprietà di un patrimonio costituito da valori mobiliari, sul quale il donante intenda riservarsi il diritto di usufrutto, senza tuttavia interromperne l'amministrazione dinamica, nel comune interesse di entrambe le parti. Affinché siffatta esigenza possa trovare concreta applicazione, il diritto di usufrutto, una volta costituito, non dovrebbe necessitare di ulteriori atti di rinnovazione; in altre parole, l'usufrutto deve potersi comunicare automaticamente dagli strumenti finanziari che compongono il portafoglio originario a quelli acquistati successivamente. In questa prospettiva assume rilievo centrale l'art. 1000 c.c. il quale, al comma 2, prevede che "Il capitale riscosso dev'essere investito in modo fruttifero e su di esso si trasferisce l'usufrutto".

Per ottenere questo risultato occorre prevedere nel titolo costitutivo dell'usufrutto una clausola di "rotatività" - pacificamente ammessa, per esempio, con riguardo al pegno - che comporti invece della novazione dell'usufrutto sui titoli oggetto di reinvestimento, la surrogazione reale, in forza della quale l'originario usufrutto si estenda automaticamente sui beni oggetto del reinvestimento del ricavato dei titoli originariamente costituiti in usufrutto (così non dovendosi richiedere di rinnovare il consenso delle parti ad ogni modifica della composizione del portafoglio).

Anche il Testo Unico della Finanza (art. 83-octies), nel regolare le modalità di costituzione di vincoli su strumenti finanziari dematerializzati, riconosce implicitamente la validità di un vincolo sull'insieme degli strumenti finanziari. Appare inoltre opportuno che il titolo costitutivo dell'usufrutto definisca espressamente - al fine di prevenire eventuali questioni di carattere interpretativo, stante la generica definizione contenuta nella disciplina civilistica - l'estensione del diritto voluta dalle parti. Autorevole dottrina (Gambaro), nel ritenere possibile costituire un usufrutto "atipico" su un portafoglio di titoli amministrati in modo dinamico, ha sottolineato la necessità che siano regolati analiticamente i poteri di investimento, superando il conflitto potenziale di interessi tra nudo proprietario (interessato solo ad incrementare il capitale) e usufruttuario (interessato invece a incrementare il reddito).

Pertanto, dovranno essere chiarite le regole dell'amministrazione dinamica del portafoglio che, per accordo delle parti, potrà essere riservata ad entrambe congiuntamente, o ad una sola di esse o delegata ad un terzo intermediario. La liceità dell'usufrutto su un portafoglio non è, quindi, in discussione.

Usufrutto rotativo su un portafoglio titoli: profili civilistici, trattamento fiscale, modalità operative



Marco Piazza

Dottore Commercialista

Marco Piazza è Dottore Commercialista in Milano, socio dello Studio Associato Piazza ed esperto di Fiscalità finanziaria e internazionale. Membro del "Comitato per lo studio della compatibilità comunitaria della normativa tributaria italiana" presso l'Associazione Nazionale dei Dottori Commercialisti.

La scissione tra nuda proprietà e usufrutto in relazione ad un portafoglio di strumenti finanziari può essere ottenuta e regolata mediante due atti:

- l'atto notarile di donazione con riserva di usufrutto, che contiene la previsione di rotatività dell'usufrutto e che definisce ciò che le parti considerano pattiziamente come "frutti" di spettanza dell'usufruttuario. E' presumibile che i frutti coincidano in parte con i redditi di capitale di cui all'art. 44 del TUIR;
- le istruzioni al soggetto che sarà incaricato di amministrare il portafoglio sul quale insistono nuda proprietà ed usufrutto in capo a soggetti diversi.
Per vocazione e organizzazione, oltre che per attività tipica, il candidato ideale a svolgere un simile ruolo sono le società fiduciarie di amministrazione che:
 - 1) svolgono il ruolo di sostituto d'imposta;
 - 2) verificano, di volta in volta, che usufruttuario e nudo proprietario operino nel rispetto dei limiti previsti dagli accordi tra le parti;
 - 3) effettuano tutti gli adempimenti necessari a fronte delle varie casistiche di estinzione, naturale o anticipata, dell'usufrutto.

Sulla base di quanto precede:

- 1) i frutti sono accreditati su un conto dell'usufruttuario, al netto della relativa tassazione, operata dal sostituto d'imposta;
- 2) tutto quanto non ricade nella definizione di frutto (tipicamente: le plusvalenze o minusvalenze), è di pertinenza, pro quota, dell'usufruttuario e del nudo proprietario.

Il valore dell'usufrutto e quello della nuda proprietà si determinano secondo i criteri indicati dagli articoli 46 e 48 del Testo Unico dell'imposta di registro, che hanno il pregio di fornire un metodo di calcolo facile e comunemente accettato, legato al saggio legale di interesse e basato su coefficienti che tengono conto dell'età dell'usufruttuario. Il valore dell'usufrutto diminuisce con l'aumentare dell'età dell'usufruttuario; simmetricamente aumenta il valore della nuda proprietà, per effetto del mero trascorrere del tempo.

Nel caso di costituzione di usufrutto su un portafoglio dinamico di strumenti finanziari, i proventi delle cessioni dei titoli non vengono attribuiti in piena proprietà all'usufruttuario o al nudo proprietario, ma vengono reinvestiti, con trasferimento dell'usufrutto sui titoli oggetto del reinvestimento.

Ne consegue che:

- 1) la plusvalenza, pur essendo stata realizzata e quindi fiscalmente rilevante, resta nel portafoglio titoli (quindi non è immediatamente e separatamente disponibile per l'usufruttuario e il nudo proprietario);
- 2) non è possibile sostenere che la plusvalenza sia di pertinenza integrale dell'usufruttuario o del nudo proprietario, proprio perché nessuno dei due se ne può immediatamente appropriare.

Poiché l'incremento patrimoniale generato dalla plusvalenza viene reinvestito in titoli che a loro volta genereranno frutti spettanti integralmente all'usufruttuario, è evidente che la plusvalenza è di pertinenza dell'usufruttuario fino a concorrenza del valore attuale dei frutti attesi ed è di pertinenza del nudo proprietario per la differenza.

Al momento della morte dell'usufruttuario, il nudo proprietario non può aggiungere al costo fiscale della nuda proprietà il costo fiscale dell'usufrutto in capo al de cuius. I beni, infatti sono acquisiti a titolo di piena proprietà per effetto del principio di "riespansione" del diritto di proprietà, che avviene automaticamente con l'estinzione dell'usufrutto. In altri termini la morte dell'usufruttuario comporta l'estinzione dell'usufrutto e non un trasferimento del diritto stesso agli eredi. Di conseguenza non è dovuta imposta di successione.

Trust e affidamento fiduciario: aspetti civilistici, giurisprudenza di Cassazione, fiscalità diretta e indiretta, problemi e prospettive di sviluppo



Stefano Loconte

Avvocato

Fondatore e Managing Partner dell'omonimo studio, Stefano Loconte è Professore a contratto e titolare delle cattedre di Diritto Tributario e di Diritto dei Trust presso l'Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima (BA). È Direttore Scientifico del Master in Wealth Management e Pianificazione Patrimoniale della Scuola di Formazione Wolters Kluwer Ipsoa e ideatore di "Wealth Management Review", la prima rivista italiana interamente dedicata al Wealth Management. Ricopre il ruolo di relatore in numerosi convegni, è articolista su importanti riviste di settore ed opinionista, oltre che per la stampa generalista, per quotidiani economico-finanziari. Membro delle Commissioni Tecniche Wealth Advisory e Tax & Legal di AIPB – Associazione Italiana Private Banking e della Academic Community di STEP – Society of Trust and Estate Practitioners.

Dal punto di vista delle imposte indirette applicabili al trasferimento dei beni in Trust, il quadro è ancora condizionato da incertezza generata dall'interpretazione giurisprudenziale che si è modificata nel tempo in assenza di una disciplina specifica di riferimento. Il punto di partenza è l'articolo 2, comma 47 del DL 262/2006 che ha reintrodotto nel nostro ordinamento l'imposta sulle successioni e donazioni, estendendone l'ambito alla "costituzione di vincoli di destinazione".

La Circolare 48/E del 2007, a commento della disciplina, ha inquadrato l'atto di dotazione del trust tra gli atti da cui deriva la "costituzione di vincoli di destinazione" e ha affermato che "il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un'unica causa fiduciaria. Tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell'interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate dalla medesima causa". Si tratta quindi di una figura giuridica unica che si compone di diversi atti i quali, se singolarmente considerati, non soddisfano il presupposto d'imposizione dell'imposta sulle donazioni.

Su queste basi, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la tassazione del trust avvenga al momento della costituzione, ovvero nel momento in cui il disponente vincola i beni in trust. Pertanto, la devoluzione finale, a favore dei beneficiari, dei beni oggetto di trust non realizza, ai fini dell'imposta sulle donazioni, un presupposto impositivo ulteriore: i beni hanno già scontato l'imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione in trust. Tale principio fu confermato da alcune Ordinanze della Corte di Cassazione (18 marzo 2015, n. 5322 e 24 febbraio 2015, n. 3737) che erano finanche giunte alla conclusione che con il citato DL era stata finanche istituita una nuova ed autonoma generale imposta sulla costituzione dei vincoli di indisponibilità. Tale orientamento fu modificato dalla successiva sentenza della Corte di Cassazione del 26 ottobre 2016, n. 21614, che giudicando una fattispecie di trust autodichiarato, smentendo espressamente la precedente ricostruzione interpretativa, sostenne che l'apposizione di vincolo è tassabile non in quanto tale, ma solo se configura quel trasferimento di ricchezza posto a base del tributo successorio.

Recentemente la Cassazione (Sentenza 17 gennaio 2018, n. 975), giudicando una fattispecie di vincolo di un immobile in trust ante reintroduzione imposta sulle successioni e donazioni, ha stabilito che non è soggetto ad imposta l'atto di trasferimento dei beni o diritti dal settlor al trustee, il quale non configura un vero e proprio atto dispositivo a contenuto patrimoniale, dovendo viceversa farsi riferimento, ai fini dell'imposizione fiscale, al rapporto tra disponente e beneficiario al momento dell'attribuzione dei beni ai beneficiari, perché è in quel momento che il trasferimento dei beni medesimi, indice dalla capacità contributiva, diviene effettivo e definitivo. Tuttavia la Suprema Corte conclude "Va considerato, inoltre, che la fattispecie in esame ratione temporis non è disciplinata dall'art. 2, commi 47 e 49, D.L. n. 262 (.....) che reintroducendo l'imposta sulle donazioni e successioni assoggetta all'imposta anche la "costituzione di vincoli di destinazione di beni", generando ulteriore incertezza negli operatori. A tal fine è stato proposto un DDL dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati con lo scopo di razionalizzare l'ambito applicativo dell'imposizione indiretta dei trust e riportandola alla effettiva natura e struttura del trust medesimo.

Dal punto di vista delle imposte dirette, il trust che gestisce un patrimonio finanziario quale ente non commerciale (salva, comunque, la possibilità di essere configurato anche come ente commerciale) ha una tassazione dei redditi finanziari simile a quelle delle persone fisiche, con la possibilità di optare per il regime del risparmio amministrato e gestito. In base a recenti modifiche legislative, rimangono esclusi utili derivanti dalla partecipazione (qualificata o non qualificata) in società di capitali residenti in Italia o società di qualsiasi tipo non residenti che concorrono a formare il reddito soggetto a IRES per il 100% del loro valore.

Trust e affidamento fiduciario: aspetti civilistici, giurisprudenza di Cassazione, fiscalità diretta e indiretta, problemi e prospettive di sviluppo



Giovanni Cristofaro

Avvocato

Socio dello Studio Chiomenti dal 2017,
Responsabile della Business Unit "Wealth Management"
dello Studio dal 2015.

Assiste clienti italiani e stranieri in materia di
pianificazione, gestione e impiego dei patrimoni familiari,
anche aziendali e artistici, con particolare focus su
pianificazioni patrimoniali, anche in ottica successoria,
passaggi generazionali e trust.

Il trust è un istituto giuridico introdotto in Italia da quasi 30 anni, nel corso dei quali ha subito numerose e ingiustificate critiche volte a metterne in dubbio il riconoscimento e la legittimità nel nostro ordinamento. Le obiezioni erano fondate talvolta sulla estraneità del trust rispetto al numero chiuso dei diritti reali previsti dall'ordinamento interno; altre volte sulla deroga che il riconoscimento del trust avrebbe portato alla norma prevista in materia di garanzia patrimoniale generica del debitore di cui all'art. 2740 del codice civile.

Si è sempre cercato di ricondurre il trust ad altri istituti tipici del nostro ordinamento (es. il mandato). I risultati, tuttavia, si sono rivelati poco convincenti stante, da un lato, la diversità strutturale e funzionale del trust e, dall'altro, la residualità e la sussidiarietà del trust rispetto ai tradizionali strumenti giuridici interni.

Oggi tutte le critiche e le obiezioni mosse al trust possono ritenersi di gran lunga superate; è ormai rilevante il numero di pronunce giurisprudenziali che, pur spesso aventi ad oggetto trust istituiti in violazione dei principi inderogabili dell'ordinamento (i.e. trust lesivi delle ragioni creditorie), hanno risolto positivamente il tema della legittimità del trust ad operare - efficacemente - nel nostro sistema giuridico.

Fatta eccezione dei casi in cui si realizzi un utilizzo "distorto" o "anomalo" del trust dovuto alle ragioni non meritevoli di tutela perseguite dal disponente, il trust si è rivelato nella pratica un ottimo strumento per superare la rigidità dei tradizionali strumenti civilistici e per soddisfare le esigenze di pianificazione patrimoniale della clientela.

Ciò nonostante la presenza oggi dei c.d. contratti di affidamento fiduciario, menzionati dalla legge n. 112/2016 (Legge "Dopo di noi") ma - secondo un recente studio del Consiglio Nazionale del Notariato - poco utilizzati rispetto al Trust.

Investire attraverso una finanziaria di famiglia: strumenti societari per la valorizzazione e la gestione degli asset partecipativi; regime fiscale



Giuseppe La Scala

Avvocato

Fondatore dello Studio nel 1991, Senior Partner e Coordinatore dell'Area Imprese e Privati, Giuseppe La Scala si occupa prevalentemente di diritto commerciale, con particolare riguardo a quello bancario, parabancario e concorsuale. Presta assistenza a numerosi istituti di credito italiani nel contenzioso contrattuale e fallimentare, fornisce consulenza in materia di crisi aziendali.

Nello Studio coordina i team interdisciplinari che coinvolgono il diritto dell'impresa: dal corporate al civile, passando per il fallimentare e il diritto penale commerciale.

Negli ultimi decenni, le strutture societarie utilizzate quali holding di famiglia funzionali all'amministrazione, protezione e trasmissione del patrimonio finanziario familiare, hanno visto una evoluzione costante, in parte dovuta ai trend dei singoli periodi storici, in parte dovuta agli sviluppi normativi propri del diritto societario. Crescita questa che ha permesso non solo la creazione di strumenti societari diretti alla valorizzazione delle partecipazioni sociali, ma anche di convogliare diritti di natura gestoria in capo ad uno o più membri della famiglia.

Sicuramente emblematica di questa evoluzione può essere la figura della società in accomandita per azioni, tipologia societaria tradizionalmente di scarso utilizzo. In seguito all'adozione di questo istituto a metà degli anni ottanta da parte di un'importante famiglia italiana di industriali come "cassaforte di famiglia", la S.A.P.A. ha risvegliato l'attenzione di altri grandi nuclei famigliari esponenti della nostra imprenditoria più alta.

L'utilizzo di strumenti societari complessi è certamente poi stato agevolato dalla riforma del diritto societario. Basti pensare all'introduzione delle azioni correlate ad opera del d.lgs 17 gennaio 2003 n.6, grazie alle quali è espressamente prevista la possibilità di emettere azioni che forniscano ai loro titolari diritti correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore (ma senza alcuna separazione patrimoniale all'interno del patrimonio sociale) e che certamente possono responsabilizzare l'eventuale amministratore a cui è delegata la gestione del settore, qualora quest'ultimo sia anche titolare delle predette azioni di categoria. Azioni queste che devono in ogni caso tenersi distinte dalla analoga figura dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, di cui all'art. 2447 bis c.c.. Tale istituto, del tutto nuovo nell'ambito della disciplina delle società per azioni, è caratterizzato dalla possibilità di disciplinare una separazione patrimoniale nell'ambito di un patrimonio facente capo ad un unico soggetto.

Un ulteriore strumento utile alla pianificazione della trasmissione del patrimonio finanziario di famiglia può essere sicuramente rappresentato dalle quote di società a responsabilità limitata dotate di particolari diritti, amministrativi o patrimoniali, a seconda delle concrete esigenze. Mezzo questo sicuramente molto duttile ed efficace, soprattutto se accompagnato da un adeguato studio circa la possibile architettura societaria nell'ambito della quale esso andrebbe incardinato.

Investire attraverso una finanziaria di famiglia: strumenti societari per la valorizzazione e la gestione degli asset partecipativi; regime fiscale



Francesco Nobili

Dottore Commercialista

Francesco Nobili è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 1988. Revisore Contabile dal 1995, ora Revisore Legale. Ha iniziato la propria attività professionale presso una primaria società di audit. Svolge l'attività presso lo Studio dal 1990, in qualità di socio dal 1995. Le sue aree di specializzazione sono gli aspetti fiscali e societari relativi alle operazioni nazionali e internazionali di riorganizzazione aziendale e alla successione d'azienda. E' autore di pubblicazioni e relatore a convegni. Coautore del libro "Imprese di famiglia e passaggio generazionale. Aspetti civilistici e fiscali", autore del libro "Continuità e crescita dell'impresa familiare", entrambi editi da Egea. Fa parte dei gruppi "Fisco" e "Fisco Internazionale" di Confindustria.

A differenza della società semplice, la società di capitali non può optare per il regime amministrato o gestito ed è obbligata alla tenuta delle scritture contabili dell'imprenditore. In materia di investimenti finanziari, ciò comporta costi amministrativi non indifferenti, dovendosi tenere traccia di ogni singola operazione effettuata, il che, nel caso di gestioni patrimoniali, può rivelarsi particolarmente oneroso. Ogni singolo strumento ed i flussi ad esso connessi vanno infatti correttamente classificati e rilevati nel bilancio. Successivamente, in sede di dichiarazione dei redditi, occorre gestire gli aspetti fiscali, apportando le necessarie variazioni dettate dalla relativa disciplina.

Il calcolo delle imposte per una società che investe la liquidità in maniera dinamica risulta quindi particolarmente complesso. Quanto precede induce alcune società a investire in attività finanziarie attraverso fondi comuni di investimento o polizze vita che, mantenendo un livello di diversificazione paragonabile a quello di una gestione patrimoniale, sono molto più semplici da governare a livello contabile e fiscale.

Tra le peculiarità dell'investimento in strumenti finanziari operato attraverso una società di capitali, rispetto agli investimenti diretti delle persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, si segnala quanto segue:

- I dividendi (salvo quelli provenienti da paradisi fiscali) sono imponibili al 5%, con un carico fiscale dell'1,2%.
- Le plusvalenze azionarie possono, a determinate condizioni, beneficiare del regime PEX (imponibilità al 5%). Tra l'altro, si deve trattare di azioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio post acquisto. A tal fine occorre che esse siano destinate a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale. Inoltre, così come per i dividendi, non beneficiano della PEX le partecipazioni in società residenti in paradisi fiscali.
- In linea generale, i costi di gestione (così come gli interessi passivi) sono deducibili con le regole ordinarie.
- L'aliquota nominale IRES è pari al 24%, quindi inferiore all'aliquota ordinaria di tassazione delle persone fisiche (26%, fatti salvi i titoli pubblici che sono tassati al 12,5%). L'IRAP di regola non rileva per le società diverse dalle banche, altri enti finanziari, assicurazioni.

Da ricordare anche che, al verificarsi di determinate condizioni, il trasferimento di una partecipazione di controllo al coniuge o ai figli per donazione o successione è esente dalle relative imposte ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990.

Tuttavia, vi sono altri elementi da prendere in considerazione, tra i quali:

- La società di capitali è soggetta alla disciplina delle c.d. società di comodo.
- Il beneficio ACE, originariamente ammesso anche per gli investimenti in attività finanziarie, è venuto sostanzialmente meno già dal 2016.
- Qualora il socio persona-fisica intenda prelevare del denaro dalla società con una distribuzione di dividendi risulta applicabile un'imposta del 26%. Al contrario il rimborso dei finanziamenti soci non sconta alcuna imposizione in capo agli stessi.
- Si ricorda infine che, per quanto riguarda l'imposta di bollo dello 0,2% sugli strumenti finanziari, le società di capitali, al pari di tutti gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche, beneficiano di un tetto massimo di imposizione pari a €14.000 per gestore.

La società semplice: profili civilistici, regime fiscale (imposte indirette e dirette)



Paolo Ludovici

Dottore Commercialista

Paolo Ludovici ha fondato L&P- Ludovici Piccone & Partners nel novembre 2014. Le sue aree di specializzazione comprendono le riorganizzazioni societarie nazionali e internazionali, le operazioni di M&A e di finanza strutturata, la pianificazione dei patrimoni personali e dei trust. Agisce spesso in qualità di consulente tecnico in procedimenti penali e tributari. Scrive per il quotidiano "Il Sole 24 Ore" e importanti riviste tributarie, è relatore a convegni in materia fiscale ed è docente in materia tributaria in corsi di specializzazione post-universitari. È membro della Commissione Tax and Legal in AIFI (Associazione Italiana del Private Equity e del Venture Capital) e della Commissione Normativa in AIPB (Associazione Italiana Private Banking). E' membro di STEP Italy (Society of Trust and Estate Practitioners).

Dal punto di vista fiscale, fermo il principio della tassazione per trasparenza in capo ai soci del reddito prodotto dalla società ex art. 5 TUIR, l'ordinamento tributario prevede che il reddito imponibile sia determinato in capo alla società in base alle medesime norme previste per le persone fisiche. Inoltre, a differenza delle società di capitali e delle società di persone commerciali, la società semplice resta estranea all'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulle società di "comodo".

La tassazione dei redditi finanziari è simile a quelle delle persone fisiche, poiché la società semplice può optare per il regime del risparmio amministrato e gestito. Rimangono esclusi gli utili derivanti dalla partecipazione (qualificata o non qualificata) in società di capitali residenti in Italia o società di qualsiasi tipo non residenti.

Per effetto di un mancato coordinamento normativo nell'ambito delle recenti modifiche introdotte alla disciplina di tassazione delle partecipazioni qualificate, i dividendi percepiti dalla società semplice concorrono integralmente a formare il reddito da attribuire per trasparenza ai soci, i quali dovranno includerlo nel loro reddito complessivo imponibile soggetto ad aliquota Irpef marginale.

La successiva distribuzione ai soci dei redditi conseguiti dalla società semplice non è assoggettata ad alcuna imposizione, dovendosi considerare un mero trasferimento di redditi già tassati. Il socio di una società semplice non subirà pertanto alcuna tassazione anche nell'ipotesi in cui percepisca utili in misura eccedente quelli a suo tempo imputati per trasparenza, situazione che si verifica per le società semplici che detengono un patrimonio finanziario, in quanto molte tipologie di redditi di capitale e di redditi diversi sono già soggetti a ritenuta d'imposta o imposta sostitutiva.

In caso di liquidazione o recesso dalla società semplice, se il costo fiscale della partecipazione per il socio è inferiore al costo fiscale delle attività che gli vengono attribuite al netto delle passività, anche questa differenza (oltre alle plusvalenze latenti) costituisce reddito soggetto a tassazione nella misura in cui corrisponde ad un reddito imponibile a livello della società semplice.

Dal punto di vista della società semplice quale strumento di asset protection si segnala che la giurisprudenza negli anni è intervenuta in tema di pignoramento di quote di società di persone e ne ha statuito l'ammissibilità per il solo caso in cui l'atto costitutivo preveda la loro libera trasferibilità, salva sempre la necessità di salvaguardare gli eventuali patti di prelazione parimenti contenuti nel contratto sociale (Cass. Civ., Sez. I, 07.11.2002, n. 15605).

In caso di trasferimento per successione e donazione delle quote delle società semplice, il valore della quota è rappresentato dal valore proporzionalmente corrispondente a quello del patrimonio netto della società, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, escludendo l'avviamento, se è disponibile l'ultimo bilancio approvato o l'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato. Nella diversa ipotesi in cui non siano stati invece redatti bilancio o inventario, il valore della quota corrisponderà proporzionalmente al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti alla società al netto delle passività, esclusi i beni che non scontano imposta di successione.

La società semplice: profili civilistici, regime fiscale (imposte indirette e dirette)



Angelo Busani

Notaio

Angelo Busani svolge la professione notarile dal 1989. Svolge incarichi di docenza universitaria tra cui Diritto Privato e Diritto Civile come professore a contratto presso l'Università Bocconi e Diritto Privato come professore a contratto presso l'Università LUM Jean Monnet. Svolge incarichi di docenza in numerosi Master e scuole di specializzazione. È membro del Consiglio di Amministrazione di numerose società. E' autore di più di 300 pubblicazioni scientifiche tra cui alcune monografie ed è membro del comitato scientifico delle più importanti riviste scientifiche. Collabora stabilmente con il gruppo editoriale "Il Sole 24 Ore".

In linea generale, si ritiene legittima la costituzione di società semplici «cassaforte», il cui oggetto sociale consista nel semplice godimento dei beni (mobili e immobili) di cui la società venga a essere titolare (si vedano gli Studi del Consiglio nazionale del Notariato n. 69-2016/I <http://www.notariato.it/sites/default/files/69-2016-I.pdf> e n. 73-2016/I <http://www.notariato.it/sites/default/files/73-2016-I.pdf>). Nella prassi, infatti, si è diffuso l'utilizzo della società semplice per l'esercizio di attività immobiliare di mera gestione, come holding di famiglia e per la gestione del patrimonio finanziario, oltre che ovviamente per l'esercizio dell'attività agricola.

La società semplice è soggetta all'iscrizione nel registro delle imprese. L'iscrizione avviene in apposita sezione speciale ed ha la funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità-notizia.

La gestione della società semplice è particolarmente flessibile e snella in termini amministrativi e procedurali e può essere considerata uno schema indiretto di "asset protection" in quanto non è tenuta alla redazione delle scritture contabili; la struttura sociale può essere concepita in modo vario, con introduzione di tutte le peculiarità, sia sotto il profilo dell'assetto previsto dai patti sociali sia sotto il profilo organizzativo,

richieste dalle esigenze specifiche dell'attività svolta e della compagine sociale. In modo altrettanto semplice possono essere modificate tali caratteristiche nel corso del tempo. Si può prevedere la limitazione di responsabilità per i soci che non amministrano la società.

Quando l'amministrazione della società spetta a più soci (tutti o alcuni) e il contratto sociale nulla dispone in merito alle modalità di esercizio del potere di amministrazione, trova applicazione l'amministrazione disgiunta: ciascun socio è amministratore, ovvero ha il potere di amministrare e potrà compiere da solo tutte le operazioni che rientrano nell'oggetto sociale, senza essere tenuto a richiedere il consenso o il parere degli altri soci amministratori o ad informarli preventivamente delle operazioni progettate. Invece l'amministrazione congiunta deve essere espressamente convenuta dai soci nell'atto costitutivo o attraverso una modificazione dello stesso dato che, nel silenzio delle parti, la regola è l'amministrazione disgiunta.

Le quote di società semplice possono essere trasferite, a titolo oneroso o gratuito, in nuda proprietà, riservandosene l'usufrutto. Inoltre, socia di una società semplice può essere una società di capitali così come la società semplice può detenere una società di capitali. Anche un trust può essere socio di una società semplice.

Per quanto concerne la possibilità di subentro degli eredi di un socio nella società, la legge prevede l'obbligo di liquidazione della quota agli eredi stessi, salvo diversa pattuizione e sempre che i soci superstiti non preferiscano proseguire il rapporto sociale. In caso di recesso o caduta in successione (se l'erede non subentra nella posizione di socio o non viene accettato come tale dai soci) la quota deve essere liquidata in base al valore effettivo ed attuale dei beni presenti nella società.



Credit Suisse (Italy) S.p.A.
Via Santa Margherita, 3
20121 Milano
Tel. +39 02 885501

DISCLAIMER

Il presente documento è stato realizzato da Credit Suisse con la maggiore cura possibile e al meglio delle proprie conoscenze. Credit Suisse non fornisce comunque alcuna garanzia relativamente al suo contenuto e alla sua completezza e declina qualsiasi responsabilità per le perdite che dovessero derivare dall'utilizzo delle informazioni in esso riportate. Nel documento vengono espresse le opinioni di Credit Suisse all'atto della redazione, che sono soggette a modifica in qualsiasi momento senza preavviso. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Il documento viene fornito a solo scopo informativo ad uso esclusivo del destinatario. Esso non costituisce un'offerta né una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari o servizi bancari e non esonera il ricevente dal fare le proprie valutazioni. Gli strumenti finanziari menzionati nel documento potrebbero essere prodotti di investimento complessi e pertanto non adatti alla clientela al dettaglio. Al destinatario si raccomanda in particolare di controllare che tutte le informazioni fornite siano in linea con le proprie circostanze per quanto riguarda le conseguenze legali, regolamentari, fiscali o di altro tipo, ricorrendo se necessario all'ausilio di consulenti professionali. Il presente documento non può essere riprodotto neppure parzialmente senza l'autorizzazione scritta di Credit Suisse. Esso è espressamente non indirizzato alle persone che, in ragione della loro nazionalità o luogo di residenza, non sono autorizzate ad accedere a tali informazioni in base alle leggi locali. Tutti gli investimenti comportano rischi, in particolare per quanto riguarda le fluttuazioni del valore e del rendimento. Gli investimenti in valuta estera comportano il rischio aggiuntivo che tale moneta possa perdere valore rispetto alla moneta di riferimento dell'investitore. I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non costituiscono un indicatore affidabile per i redditi attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell'emissione e del riscatto delle quote. Inoltre, non può essere garantito che l'andamento dell'indice di riferimento («benchmark») sarà raggiunto od oltrepassato.

I RENDIMENTI OTTENUTI IN PASSATO NON COSTITUISCONO ALCUNA GARANZIA PER I RENDIMENTI FUTURI.
PRIMA DELL'ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO.

Né il presente documento né alcuna copia di esso possono essere inviati, portati o distribuiti negli Stati Uniti o a persone US (ai sensi della Regulation S - US Securities Act del 1933 e successivi emendamenti).

Copyright © 2018 del Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A. - Via Santa Margherita, 3 - 20121 Milano - www.credit-suisse.com/it